

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **171/1972** (ECLI:IT:COST:1972:171)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CHIARELLI** - Redattore: - Relatore: **BONIFACIO**

Udienza Pubblica del **25/10/1972**; Decisione del **05/12/1972**

Deposito del **12/12/1972**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **6395 6396 6397 6398**

Atti decisi:

N. 171

SENTENZA 5 DICEMBRE 1972

Deposito in cancelleria: 12 dicembre 1972.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 329 del 20 dicembre 1972.

Pres. CHIARELLI - Rel. BONIFACIO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOTTA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 502 e 503 del codice di procedura

penale, promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 1972 dal tribunale di Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Ferrara Filippo, iscritta al n. 160 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del 21 giugno 1972.

Udito nell'udienza pubblica del 25 ottobre 1972 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio.

Ritenuto in fatto:

1. - Con ordinanza del 7 febbraio 1972 il tribunale di Caltanissetta ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto gli artt. 502 e 503 del codice di procedura penale nella parte in cui tali disposizioni non sanciscono "l'obbligatorietà della nomina e dell'intervento del difensore durante il sommario interrogatorio dell'imputato nel giudizio direttissimo". Dovendosi tale interrogatorio considerare come vero e proprio atto istruttorio volto ad acquisire elementi di prova, l'esclusione del difensore comporterebbe la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

2. - Innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di parti e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto:

Nel proporre l'attuale questione di legittimità costituzionale il tribunale di Caltanissetta parte dal presupposto che gli artt. 502 e 503 del codice di procedura penale non assicurino, per quanto riguarda il sommario interrogatorio dell'imputato cui si deve procedere prima del giudizio direttissimo, quelle stesse garanzie difensive (nomina ed intervento del difensore) che la legge predispone per l'interrogatorio nella procedura ordinaria: da ciò deriverebbe la violazione sia dell'art. 3 sia dell'art. 24 della Costituzione.

La questione non è fondata.

Premesso che non è sufficiente leggere isolatamente le due disposizioni impugnate, ma che occorre interpretarle sistematicamente nella loro necessaria connessione con le altre norme concernenti l'interrogatorio dell'imputato, la Corte osserva che nel vigente ordinamento processuale - quale risulta a seguito della sentenza n. 190 del 1970 e della legge 18 marzo 1971, n. 62 - il diritto del difensore ad esser presente al predetto atto è garantito nell'istruzione formale (art. 304 bis c.p.p.), nell'istruzione sommaria (art. 392: cfr. sent. n. 52 del 1965) e nelle indagini di polizia giudiziaria (art. 225: cfr. anche sent. n. 86 del 1968): sicché non è dubbio che, quale che sia la qualificazione degli atti compiuti dal pretore - per il quale cfr. l'art. 231, primo comma, c.p.p. - o dal pubblico ministero prima del giudizio direttissimo, il difensore ha diritto di assistere all'interrogatorio sommario previsto dall'art. 502. Né diversamente stanno le cose a proposito della necessità della previa nomina del difensore, giacché gli artt. 304 e 390 c.p.p., nel testo risultante dalle recenti modifiche legislative, ne dispongono l'obbligatorietà nell'istruzione formale, nell'istruzione sommaria e nelle indagini di polizia giudiziaria, con la conseguenza che l'art. 503 - nella parte in cui prevede che il presidente del tribunale o della Corte di assise, in mancanza di un difensore di fiducia, nomini un difensore di ufficio ove non vi abbia provveduto il pubblico ministero nel primo atto del procedimento - deve essere interpretato nel senso che restano impregiudicati gli effetti invalidanti che si connettono all'inosservanza dell'obbligo imposto al pubblico ministero.

Non sussistono pertanto le denunziate violazioni dell'articolo 3 e dell'art. 24 della Costituzione. Giova peraltro aggiungere, poiché l'ordinanza parla di "obbligatorietà" dell'intervento del difensore, che, come questa Corte precisò nella sentenza n. 62 del 1971, il rispetto del diritto di difesa non richiede siffatta obbligatorietà, ma è sufficientemente garantito dalla possibilità che il difensore assista al predetto atto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 502 e 503 del codice di procedura penale, proposta dall'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.